

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1974

Cumulabilità dei premi di incoraggiamento conferiti da enti e privati con le provvidenze indicate nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, a favore di studenti meritevoli

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 574, autorizza le opere universitarie ad attribuire, nei limiti dei fondi ad esse conferiti, a favore di giovani particolarmente meritevoli ovvero che si trovino in condizioni di particolare disagio, premi di incoraggiamento, fino ad un massimo di lire 250 mila annue, cumulabili con le provvidenze indicate nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo. Questa norma è rimasta fino ad oggi largamente inoperante per insufficienza di fondi. Non si sono invece potuti erogare i premi di incoraggiamento messi a disposizione da fondazioni e privati, dato che i relativi concorsi sono andati regolarmente deserti sin dal 1963, cioè dall'entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 80, che dichiarò le provvidenze da essa disposte non cumulabili con altre provvidenze. Poichè l'assegno universitario di studio, previsto dalla legge predetta, è normalmente supe-

riore ai premi di incoraggiamento, istituiti da fondazioni o da privati, non è sorprendente che gli studenti abbiano preferito concorrere per il conferimento dell'assegno anzichè per il conferimento dei premi. Quando la legge 26 luglio 1970, n. 574, dichiarò cumulabili i premi di incoraggiamento, conferibili in determinate circostanze direttamente dalle opere universitarie, si sarebbe dovuta integrare la norma dichiarando cumulabili anche i premi di incoraggiamento conferibili da fondazioni o da privati con le provvidenze indicate nell'articolo 1 della stessa legge. Infatti, non c'è nessuna ragione oggettiva che giustifichi la cumulabilità dei premi conferibili dalle opere universitarie e la non cumulabilità dei premi conferibili da enti o privati.

L'articolo unico del presente disegno di legge ha, per l'appunto, il fine di integrare la norma contenuta nell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 574, stabilendo che siano cumulabili an-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che i premi di incoraggiamento conferiti da enti o privati con lo stesso limite e alle stesse condizioni specificate dal predetto articolo 1-ter.

È convincimento del proponente che l'approvazione del disegno di legge possa, da una parte, consentire a non pochi giovani particolarmente meritevoli e particolarmente bisognosi di compiere i propri studi con

maggiore serenità ed efficacia e, dall'altra, permettere alle fondazioni sorte o che potranno sorgere nel campo dell'assistenza scolastica, e ai privati benefattori, di concorrere al progresso degli studi mercè la valorizzazione dei giovani capaci privi di mezzi.

Il proponente osa perciò chiedere al Senato della Repubblica di approvare il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

La deroga al divieto di cumulo delle provvidenze di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, disposta dall'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 574, che converte in legge il decreto stesso, si applica anche ai premi di incoraggiamento di ammontare non superiore a lire 250.000 annue, conferiti da enti o privati a favore di giovani particolarmente meritevoli ovvero che si trovino in condizioni di particolare disagio.